



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

1. Novità legislative.

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170)

[\(GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019\)](#)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 19 dicembre 2018 n. 512/2018

Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Delibera n. 512/2018) (19A00179)

[\(GU Serie Generale n.12 del 15-01-2019\)](#)

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. sentenza 21 novembre 2018 \(dep. 27 dicembre 2018\) nr. 250, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.](#)

Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Trasgressione degli obblighi imposti – Prevista possibilità per il magistrato di sorveglianza di sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

una colonia agricola o a una casa lavoro – Denunciata preclusione per il magistrato di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca Non fondatezza – Manifesta inammissibilità.

La Corte: 1) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art. 676, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;* 2) *dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 231, secondo comma, del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma e 24, secondo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

[C. Cost. ordinanza 21 novembre 2018 \(dep. 21 dicembre 2018\) nr. 221, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.](#)

Reati e Pene – Frode all'Iva – Prescrizione – Obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia europea, sentenza 8 settembre 2015, causa C – 105/14, Taricco, di disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, codice penale – Manifesta infondatezza.

La Corte 1) *dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 1008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 11 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di Cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

C. Cost. sentenza 5 dicembre 2018 (dep. 9 gennaio 2019) nr. 3, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.

Spese di giustizia – Spese del processo penale anticipate dall'erario – Previsione del recupero nella misura fissa stabilita dal Ministro della giustizia – Previsione del recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati nel caso di sentenza di applicazione della pena e di decreto penale di condanna ai sensi degli artt. 445 e 460 codice procedura penale – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia /Testo A)", sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

3. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. I, ord. 5 novembre 2018 - 4 dicembre 2018, n. 54050, Pres. Mazzei, Rel. Centonze.

Impugnazione – Sentenza contumaciale – Restituzione del termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. – Riferibilità conoscenza del procedimento ex ante Legge n. 67 del 2014 - Udienza del: 28 febbraio 2019 - Relatore: Di Stefano.

Se, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 comma 2, c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l'effettiva



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

conoscenza del procedimento debba essere riferita solo alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di “*vacatio in iudicium*” o anche a quella contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

[Sez. V, ord. del 12 dicembre 2018-14 dicembre 2018, n. 56458, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)

Udienza del: 28 febbraio 2019 - Relatore: Boni.

Leggi speciali – Bancarotta fraudolenta ex art. 216 l.fall. – Pene accessorie – Commisurazione alla luce della Sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale.

Se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 legge fall., come riformulato all'esito della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, siano riconducibili alle pene di durata non espressamente determinata di cui all'art. 37 c.p., con conseguente commisurazione della stessa a quella della pena principale irrogata, ovvero siano, a fronte del limite edittale risultante dalla nuova formulazione, di durata predeterminata, con conseguente facoltà del giudice di esercizio dei poteri di determinazione in concreto della durata stessa ex art. 133 cod. pen.

[Sez. III, ord. 22 novembre 2018-17 dicembre 2018, n. 56683, Pres. Aceto, Rel. Scarcella.](#)

Udienza del: 28 febbraio 2019 - Relatore: Andronio.

Procedimento di riesame - Divieto di restituzione all'avente diritto ex art. 324, comma 7, c.p.p.- Estensibilità all'annullamento del decreto di sequestro probatorio – Oggetto della confisca.

Se il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. operi, oltre che in caso di revoca del sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, e se tale divieto possa riguardare, oltre alle cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p., anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI sent. 25 ottobre 2018 – 20 dicembre 2018 n. 57862, Pres. Mogini, Rel. Giordano.](#)

Estinzione del reato – Rilevabilità – Rilevanza del capo della sentenza oggetto di impugnazione.

Diversamente da quanto si verifica in presenza di ricorso inammissibile, l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. Nel caso di ricorso per cassazione articolato in più motivi avverso una sentenza avente ad oggetto un solo reato, la fondatezza del motivo concernente la mancata applicazione della non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta dei privati, da ritenere a tutti gli effetti punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione cui si riferisce e consente di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.

[Sez. VI sent. 23 ottobre 2018 – 21 dicembre 2018 n. 58232, Pres. Di Stefano, Rel. Corbo.](#)

Esclusione della punibilità per tenuità del fatto – Astratta compatibilità con il reato d'evasione.

L'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p., è, in linea di principio, applicabile anche con riferimento al reato di evasione. È poi compito del giudice di merito valutare se, in concreto, sussistano o no i presupposti per la sua operatività.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. IV, sentenza 9 novembre 2018 – 8 gennaio 2019 n. 426 – Pres. Ciampi– Rel. Tornesi.](#)

Sospensione condizionale della pena – Applicazione a soggetto che ne ha già beneficiato – Art. 165 c. 2 c.p. – Adempimento degli obblighi – Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 165 c. 2 c.p., nel caso di imputato che abbia già usufruito della sospensione condizionale della pena in relazione a precedente condanna, il Giudice deve necessariamente subordinare la concessione del beneficio all'adempimento degli obblighi previsti da tale disposizione.

[Sez. V sent. 22 novembre 2018 – 11 gennaio 2019 n. 1289, Pres. Morelli, Rel. Tudino.](#)

Sospensione condizionale della pena – Errata concessione del beneficio – Questione non rilevabile d'ufficio – Interesse della parte civile ad impugnare sul punto - Esclusione.

Tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, c.p.p., possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione non si può far rientrare l'errata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena relativamente alla quale la parte interessata non abbia formulato doglianze; parte da individuarsi esclusivamente nel pubblico ministero, in quanto la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione *ex art.* 576 c.p.p. per difetto d'interesse avverso il capo della sentenza che abbia concesso la sospensione condizionale della pena, finanche nella ipotesi in cui il beneficio non sia stato subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili.

[Sez. V sent. 10 ottobre 2018 – 11 gennaio 2019 n. 1274, Pres. Sabeone, Rel. Mazzitelli.](#)

Sospensione condizionale della pena – Concedibilità del beneficio – Valutazione di non convenienza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia negato dal giudice sulla base di una valutazione di non convenienza per l'imputato, essendo tale valutazione di pertinenza esclusiva di quest'ultimo. In sostanza il giudice si deve limitare ad una valutazione in linea con le disposizioni di legge, essendo riservata al solo imputato la valutazione della convenienza o meno di usufruire, nel caso specifico, del beneficio in questione.

[Sez. IV, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 141 – Pres. Fumu – Rel. Cappello.](#)

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Effetti – Art. 168 *ter* – Sanzioni Amministrativa – Competenza del Prefetto.

Il Giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, *ex art. 168 ter c.p.*, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 c. 3 C.d.S., posto che il predetto istituto prescinde dall'accertamento della responsabilità penale.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II sent. 28 novembre 2018 – 7 gennaio 2019 n. 360 Pres. Gallo, Rel. Paziienza.](#)

Appropriazione indebita – Mero inadempimento dell'obbligo di custodia dei beni - Insussistenza del reato.

Non concretizza il reato di appropriazione indebita, né eventualmente quello di furto, la violazione dell'obbligo di custodia dei beni da parte dell'obbligato, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorirne l'occultamento, l'appropriazione o l'impossessamento da parte di altri soggetti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. VI sent. 11 luglio 2018 – 28 dicembre 2018 n. 58411, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo.](#)

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Concorso del professionista – Elementi sintomatici.

Il professionista nell'area legale (avvocato, notaio) che non si limiti a fornire al proprio cliente, che sia partecipe di una associazione a delinquere *ex art. 416 bis c.p.*, consigli e pareri mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito ma si trasformi nel consigliere di fiducia del capo di una associazione mafiosa in quanto conoscitore delle leggi e dei modi per eluderle ("consiglieri", nel gergo italo-americano), assicurando un'assistenza tecnico legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge, risponde del delitto di partecipazione all'associazione, se ricorrono gli ulteriori presupposti della *affectio societatis* e dello stabile inserimento nella sua struttura organizzativa. Quando manchino questi ulteriori presupposti, rimane configurabile il concorso esterno se la condotta costituisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo (di natura materiale o morale) dotato di apprezzabile rilevanza causale per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione: in altri termini, per integrare l'elemento oggettivo nel concorso nel reato associativo è sempre necessario che il contributo del concorrente valga a conservare o rafforzare le capacità operative dell'associazione e non soltanto gli interessi personali di alcuni suoi appartenenti, anche se identificabili con i soggetti costituenti il nucleo egemone all'interno dell'associazione.

[Sez. VI sent. 11 luglio 2018 – 28 dicembre 2018 n. 58411, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo.](#)

Favoreggiamento - Elemento materiale - Difensore che informa l'assistito della possibilità di applicazione di misura cautelare - Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Non ricorre l'ipotesi di favoreggiamento, nel caso del difensore che, avendo ritualmente conosciuto atti processuali da cui emergano gravi indizi di colpevolezza contro il suo assistito, lo informi della possibilità che gli sia applicata una misura cautelare nell'ambito del rapporto di fiducia che intercorre tra professionista e cliente e per il legittimo esercizio del diritto di difesa.

Sez. VI sent. 19 settembre 2018 – 10 gennaio 2019 n. 991, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Elemento oggettivo – Posizione di chi può avvalersi del diritto al silenzio.

Il reato previsto dall'art. 377 *bis* c.p. è un reato "proprio" con riferimento al destinatario della condotta; esso si consuma solo in quanto - oltre che chiamato davanti all'autorità giudiziaria - tale soggetto - nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ricorrendo altrimenti la fattispecie di cui all'art. 377 c.p. nel caso in cui si superi l'anticipata consumazione prevista da tale norma- sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento. L'uso del participio passato - persona chiamata - esclude dall'ambito di operatività della norma i dichiaranti con diritto al silenzio che al momento della condotta, sono in astratto chiamabili ma non chiamati, possono cioè solo in via eventuale essere chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria; per le ipotesi di coazione del soggetto potenzialmente chiamato con facoltà di non rispondere, potrebbero infatti al più soccorrere, sussistendone i presupposti e fatta salva la rilevanza penalistica della reiterazione delle pressioni dopo la formale chiamata, le ipotesi di cui agli artt. 610 e 611 c.p.

Sez. II sent. 30 ottobre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 158 Pres. Gallo, Rel. Paziienza.

Invasione di terreni o edifici – Legittimo possesso del bene – Insussistenza del reato.

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegue nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto.

Sez. VI sent. 23 ottobre 2018 – 21 dicembre 2018 n. 58226, Pres. Di Stefano, Rel. Corbo.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice — Omessa indicazione di quote di società in accomandita semplice - Elemento oggettivo del reato di cui all'art. 388 c.p. - Insussistenza.

L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomandita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, sesto comma, c.p., in quanto questo delitto ha ad oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non a beni impignorabili, come le quote sociali del tipo indicato, essendo questi ultimi, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.

Sez. IV, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 144 – Pres. Fumu – Rel. Cappello.

Omicidio stradale – Art. 589 *bis* c.p. – Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Concorso di reati – Insussistenza – Reato complesso.

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime dovendosi, conseguentemente, escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 CdS.

Sez. II sent. 23 novembre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 161 Pres. Gallo, Rel. Filippini.

Rapina – Consumazione del reato - Irrilevanza della mera temporaneità dell'impossessamento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Integra il reato di rapina, consumata, e non tentata, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, pur se l'impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell'Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito.

[Sez. VI sent. 6 dicembre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 56999, Pres. Paoloni, Rel. Rosati.](#)

Reato di cui all'art. 353 *bis* c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Elemento oggettivo.

I delitti di cui all'art. 353 *bis* c.p. sono configurabili in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, quale che sia il *nomen iuris* adottate e anche in assenza di formalità, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte.

Detti delitti non possono ritenersi integrati quando manchi una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio, quando vi sia una trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale; quando sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione; quando, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

C. Leggi speciali.

[Sez. VI sent. 21 novembre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 56980, Pres. Petitti, Rel. Corbo.](#)

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Prova del vincolo permanente – Episodi limitati nel tempo - Rilevanza.

In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di *facta concludentia*, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Nell'ambito di questa impostazione, però, è ragionevole e coerente affermare che l'evidenziazione di rapporti episodici o circoscritti a periodi molto limitati nel tempo, e privi di valenza strategica per il gruppo criminale, non può costituire una base giuridicamente sufficiente per affermare la sussistenza di un vincolo permanente di tipo associativo.

[Sez. III, sent. 25 ottobre-7 gennaio 2019, n. 342, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.](#)

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Permesso di costruire - Realizzazione dei c.d. volumi tecnici - Ragioni di funzionalità - Integrazione del reato - Esclusione.

In tema di reati edilizi, non integra la contravvenzione di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione, in difetto di permesso di costruire, dei cd. "volumi tecnici", cioè di quei volumi strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione alla quale si connettono, alla duplice condizione negativa che tali impianti non possano trovare ubicazione, per evidenti ragioni di funzionalità, entro il corpo dell'edificio asservito e che non vi sia sproporzione, in termini di ingombro, tra tali volumi e le esigenze effettivamente sussistenti.

[Sez. III, sent. 10 luglio-8 gennaio 2019, n. 370, Pres. Lapalorcia, Rel. Liberati.](#)

Guida in stato di ebbrezza - Appartenenza del veicolo a terza persona - Accertamento con riferimento al momento della condotta criminosa - Necessità - Ragioni.

Il requisito dell'appartenenza a una persona estranea al reato del veicolo utilizzato nel reato di guida in stato di ebbrezza, *ex* art. 182, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 285/1992, deve essere accertato con riferimento al momento della condotta criminosa, in quanto da esso deriva un inasprimento del trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato (sia pure attraverso l'aumento della durata di una sanzione amministrativa accessoria), cosicché, in base al principio della natura personale della responsabilità, applicabile anche alle sanzioni amministrative (ai sensi degli artt. 2 e 3 I. 689/81), per la valutazione dei requisiti o delle condizioni che determinano un inasprimento del trattamento sanzionatorio non può che aversi riguardo al momento della condotta.

[Sez. IV, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 145 – Pres. Fumu – Rel. Cappello.](#)

Guida in stato di ebrezza – Art. 186 CdS – Conversione della pena in lavori socialmente utili – Sanzione amministrativa – Sospensione fino all'esito svolgimento lavori socialmente utili.

Nel caso di conversione della pena in lavori socialmente utili, l'efficacia della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria va sospesa sino all'esito dei predetti lavori; l'immediata esecutività



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

degli stessi renderebbe, infatti, vani gli effetti della riduzione della sanzione prevista nel caso di svolgimento positivo.

Sez. IV, sentenza 16 novembre 2018 – 8 gennaio 2019 n. 417 – Pres. Di Salvo – Rel. Montagni.

Guida in stato di ebrezza – Art. 186 CdS – Prelievo ematico – Avviso difensore – Presupposti.

In tema di guida in stato di ebbrezza sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria.

Sez. IV, sentenza 11 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 n. 429 – Pres. Ciampi – Rel. Picardi.

Patrocinio a spese dello Stato – D.P.R. 115/2002 – Impugnazione - Art. 568 c.p.p. – Applicabilità.

L'art. 568 c. 5 c.p.p. si applica anche in materia di Patrocinio a spese dello Stato per cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione che è data dalla parte ed il Giudice incompetente ha l'onere di trasmettere gli atti a quello incompetente.

Sez. V sent. 24 settembre 2018 – 2 gennaio 2019 n. 70, Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta – Condotte che integrano il reato – Omessa consegna delle scritture contabili - Rilevanza.

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

attività, e l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Il sistematico inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato, arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi, dall'altro, aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, così rendendo "prevedibile il conseguente dissesto della società; sicché, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali. La mera "omessa consegna" delle scritture contabili può integrare il reato di cui all'art. 220 I.f., ma non, di per sé, la bancarotta fraudolenta documentale, nella cui dimensione offensiva può, invece, essere assorbita in caso di qualificazione multipla della condotta.

[Sez. III, sent. 12 dicembre-2 gennaio 2019, n. 9, Pres. Andreazza, Rel. Semeraro.](#)

Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA - Cause di forza maggiore - Ipotesi - Stato di dissesto imputabile alla precedente gestione - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), non rileva quale causa di forza maggiore per il legale rappresentante di un'impresa lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che l'agente al momento del suo subentro nella carica aveva la consapevolezza della crisi di liquidità e non era nell'impossibilità a lui non ascrivibile di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare tale situazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. III, sent. 27 settembre-15 gennaio 2019, n. 1657, Pres. Di Nicola, Rel. Andronio.](#)

Reati tributari - Reato di frode fiscale - Sequestro preventivo per equivalente - Equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto - Necessità - Ragioni.

Il sequestro preventivo per equivalente, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca, perché, nei reati tributari, il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale.

[Sez. IV, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 146 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella.](#)

Sospensione termini periodo feriale – Legge 742/69 – Reati criminalità organizzata - Applicabilità procedure incidentali – Sussistenza.

La deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini previsti per le indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, prevista dall'art. 2 c. 2 legge 742/69 si applica anche alle procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 22 novembre 2018 – 11 gennaio 2019 n. 1290, Pres. Morelli, Rel. Tudino.](#)

Appello - Obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato – Ammissibilità dell'appello.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Nel giudizio di appello - salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione - sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove, *medio tempore*, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti il profilo circostanziale del fatto o la determinazione del trattamento sanzionatorio. L'istituto della formazione progressiva del giudicato riguarda, difatti, le pronunce della Corte di cassazione e non quelle di merito, per le quali opera il diverso istituto della preclusione processuale legata al principio di devoluzione. Ne deriva che - salvo il caso di impugnazione inammissibile - sussiste l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, anche se l'impugnazione abbia avuto ad oggetto solo la determinazione della pena.

La medesima Sentenza si distingue per aver specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può, invero, ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non essendo la manifesta infondatezza espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Il giudice d'appello non potrà, pertanto, fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

[Sez. VI sent. 14 novembre 2018 – 20 dicembre 2018 n. 57868, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini.](#)

Appello – Omessa risposta alla richiesta di applicazione della continuazione - Interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione – Sussistenza.

Qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito e ciò per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coesistente il potere-dovere del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: la possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione *ex art.* 671 c.p.p. costituisce, infatti, ipotesi sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione, non facendo venir meno l'obbligo del giudice, qualora richiesto, di decidere sul punto.

Sez. II sent. 21 dicembre 2018 – 15 gennaio 2019 n. 1692 Pres. Gallo, Rel. De Santis.

Appello - Riforma della sentenza di condanna in assoluzione – Obbligo di motivazione "rafforzata".

Il giudice di appello che, riformando integralmente la sentenza di condanna di primo grado, assolve l'imputato sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, ha un dovere di motivazione "rafforzata", consistente nell'obbligo di offrire un autonomo ragionamento che dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte e che non si limiti ad una valutazione degli elementi di prova contrapposti, ma ne consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi.

Sez. V sent. 23 novembre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 57159, Pres. Sabeone, Rel. Morosini.

Appello – Sentenza predibattimentale di proscioglimento - Nullità.

Nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 c.p.p. La disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p. Né la pronuncia *de plano* può essere emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato. Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa *de plano*, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, c.p.p.

[Sez. V sent. 22 novembre 2018 – 11 gennaio 2019 n. 1291, Pres. Morelli, Rel. Tudino.](#)

Correzione degli errori materiali – Limiti.

In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 c.p.p. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta.

[Sez. V sent. 21 novembre 2018 – 2 gennaio 2019 n. 64, Pres. Palla, Rel. Scotti.](#)

Decreto di citazione – Omessa o inesatta indicazione della data dell'udienza - Avviso al difensore.

La sola inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f),



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando determina l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza. L'omessa od erronea indicazione del giorno e del mese dell'udienza nell'avviso al difensore è equiparabile, invero, alla mancanza dello stesso, producendo un'incertezza assoluta in ordine al momento fissato per la comparizione, e tale vizio non può essere sanato, qualora l'esatta data di comparizione sia contenuta nel decreto di citazione notificato all'imputato, sia perché la differenza tra le due date costituisce pur sempre motivo di incertezza, sia perché l'avviso al difensore è un atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto stesso e non può essere completato in virtù di elementi contenuti in quest'ultimo.

[Sez. I, Sent. n. 533 del 30 novembre 2018 \(dep. 8 gennaio 2019\), Pres. Iasillo, Rel. Rocchi.](#)

Decreto penale di condanna – Restituzione in termini per la proposizione della opposizione – Insufficienza della notifica formale presso il difensore – Parametri utili all'accoglimento della domanda: onere di allegazione da parte del destinatario dell'atto e incertezza sulla effettiva conoscenza da parte della Autorità Giudiziaria (175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 67/2014).

L'incertezza manifestata dal Giudice sulla effettiva conoscenza del decreto penale da parte dell'imputato rende irrilevante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato fa ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione (*nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio affinché, sulla base della documentazione prodotta, il giudice verifici se l'imputato aveva avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento e, in caso di incertezza, accoglierà la domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione*).

[Sez. V sent. 26 settembre 2018 – 2 gennaio 2019 n. 71, Pres. Zaza, Rel. De Gregorio.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Garanzie di libertà del difensore - Limiti - Studio cointestato.

L'art. 103 co. 3 c.p.p. pone l'obbligo, per l'AG che debba procedere ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro presso lo studio di un difensore, di avvisare il Presidente del Consiglio dell'ordine forense, che, di persona o tramite un delegato, possa assistere alle operazioni. Il rispetto di tale obbligo è sancito a pena di nullità degli atti eseguiti senza osservarlo. Fa eccezione al suindicato principio il caso dell'avvocato che sia sottoposto ad indagini, nel quale riprende, ovviamente, vigore il criterio di segretezza, che informa la fase investigativa e la natura di atto a sorpresa della perquisizione, essendo le predette guarentigie poste a garanzia del diritto di difesa dell'imputato/indagato. La regola della necessità dell'avviso *ex* art. 103 co. 3 c.p.p. è ristabilita quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato difensore di fiducia del professionista indagato e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate.

Sez. III, sent. 24 settembre-8 gennaio 2019, n. 391, Pres. Ramacci, Rel. Socci.

Giudizio abbreviato - Art. 442, comma 2, c.p.p. come novellato dalla Legge n. 103/2017 - Ambito di applicazione - Fattispecie anteriori alla riforma - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. I, sent. 11 dicembre 2018-9 gennaio 2019, n. 753, Pres. Mazzei, Rel. Renoldi.](#)

Incapacità dell'imputato di partecipare al procedimento – Misure di sicurezza – Sospensione del procedimento *ex art. 71 e segg. c.p.p.* – Condizioni di applicabilità della disciplina.

Il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste anche quando si configuri il difetto d'imputabilità al momento del fatto, giacché l'imputato ha interesse a far valere le proprie difese al fine di ottenere una pronuncia di proscioglimento con formula che escluda l'applicazione di misure di sicurezza. Ne consegue, dunque, che se dalla pronuncia di una sentenza assolutoria o di proscioglimento può derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l'imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento, il giudice è tenuto a disporre la sospensione del procedimento ai sensi degli artt. 71 e ss. c.p.p.

[Sez. I, sent. 20 dicembre 2018-10 gennaio 2019, n. 1048 Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)

Misure cautelari – Associazione a delinquere di stampo mafioso –Gravi indizi di colpevolezza circa l'intraneità dell'indagato alla compagine associativa – Partecipazione ad una conversazione di rilievo – Insufficienza.

L'indicazione di appartenenza ad un sodalizio di tipo mafioso, ora per dichiarazione espressa dei compartecipi ad una conversazione, ora per deduzione logica dal fatto di essere ammesso a conversazioni di rilievo criminale, non può prescindere, ai fini dell'affermazione della gravità indiziaria, dalla descrizione del ruolo partecipativo attribuito. L'affermazione di gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso non si può sostanziare soltanto nella indicazione di elementi da cui desumere logicamente un'appartenenza generica al sodalizio, perché la condotta tipica implica l'assunzione di un ruolo funzionale all'interno del gruppo e quindi il giudizio di alta probabilità di colpevolezza, in cui si risolve quello di gravità indiziaria, deve essere sostenuto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

dall'indicazione del tipo di contributo partecipativo che si delinea in capo al soggetto interessato dal materiale indiziario.

Sez. VI sent. 6 dicembre 2018 – 4 gennaio 2019 n. 201, Pres. Paoloni, Rel. Calvanese.

Misure cautelari – Esigenze cautelari - Attualità del pericolo – Esigenza di individuare elementi concreti cui ancorare il giudizio.

In tema di attualità del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., occorre che venga formulata una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che tuttavia non richiede la previsione di una "specificazione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; tale prognosi va fondata su elementi "concreti", rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.

Sez. III, sent. 10 ottobre-8 gennaio 2019, n. 406, Pres. Lapalorcia, Rel. Gai.

Misure cautelari - Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Valutazione prognostica - Criteri.

Ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, la valutazione in cui si sostanzia l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, richiede una prognosi circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato, dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. VI sent. 6 dicembre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 56997, Pres. Paoloni, Rel. Ganesini.](#)

Misure cautelari – Esigenza di autonoma valutazione da parte del giudice – Riesame – Obbligo di motivazione a fronte di eccezione difensiva sul punto.

Si deve ritenere meramente apparente la motivazione con la quale il Tribunale del riesame, di fronte ad una eccezione difensiva relativa alla mancanza di autonoma valutazione, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice “in più parti”, ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell’ordinanza possa rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’art. 292 c.p.p. richiede a pena di nullità.

[Sez. III, sent. 28 novembre-10 gennaio 2019, n. 981, Pres. Sarno, Rel. Ceroni.](#)

Misure cautelari - Misure coercitive - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria - Prova contraria - Tempo trascorso - Sufficienza - Condizioni.

In tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. V sent. 13 novembre 2018 – 19 dicembre 2018 n. 57485, Pres. Zaza, Rel. Tudino.](#)

Misure cautelari – Motivazione apparente – Annullamento del provvedimento da parte del tribunale del riesame.

È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Gip dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità, mentre anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura.

[Sez. V sent. 23 ottobre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 57126, Pres. Pistorelli, Rel. Scarlini.](#)

Patteggiamento – Applicazione delle pene accessorie – Reati di cui all'art. 216 I. fall.

In caso di patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni, con riferimento all'applicazione delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., è preclusa l'applicazione delle stesse, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. III, sent. 23 ottobre-10 gennaio 2019, n. 971, Pres. Sarno, Rel. Reynaud.](#)

Processo penale - Giudizio di merito - Richiesta della sospensione condizionale della pena - Omessa pronuncia - Giudizio di Cassazione - Annullamento della sentenza impugnata con rinvio - Ragioni.

L'omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, poiché la decisione sul punto involge accertamenti in fatto e valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 c.p., che sono sottratti al giudice di legittimità.

[Sez. IV, sentenza 16 novembre 2018 – 8 gennaio 2019 n. 412 – Pres. Di Salvo – Rel. Montagni.](#)

Ricorso per Cassazione – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili - Art. 622 c.p.p. – Effetti.

In caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato della sentenza di appello, il Giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile.

[Sez. IV, sentenza 28 novembre 2018 – 3 gennaio 2019 n. 132 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella.](#)

Ricordo per Cassazione – Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio - Illegittima applicazione sanzione amministrativa – Accoglimento del ricorso – Sussistenza.

In caso di illegittima applicazione di una sanzione amministrativa in luogo di altra sanzione amministrativa, la Corte di Cassazione, ove accolga il ricorso, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza provvedendo ad applicare la corretta sanzione non essendo necessario, in tal caso, un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Sez. V sent. 30 ottobre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 57041, Pres. Sabeone, Rel. Tudino.

Ricorso per Cassazione - Ricorso inammissibile – Sopravvenuta *abolitio criminis* - Rilevanza.

La Corte di cassazione deve rilevare la *abolitio criminis* sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronuncia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. Ciò in quanto le ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, riconducibili all'art. 2 c.p., resistono al principio di preclusione del rilievo di cause di non punibilità, pur in presenza di ricorso inammissibile, poiché la nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato disposto con l'art. 673 c.p.p., corrisponde al concetto di giudicato formale, fino al formarsi del quale spetta al giudice della cognizione prendere atto della intervenuta *abolitio criminis* con conseguente annullamento della condanna per mancanza di rilievo penale del fatto.

Sez. II sent. 6 novembre 2018 – 10 gennaio 2019 n. 938 Pres. Prestipino, Rel. Di Pisa.

Ricorso straordinario – Errore di fatto sulla prescrizione del reato – Ammissibilità.

È *jus receptum* l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato quando la mancata statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. V sent. 22 ottobre 2018 – 18 dicembre 2018 n. 57029, Pres. Settembre, Rel. Tudino.](#)

Rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile – Sospensione del corso della prescrizione del reato – Adesione inequivoca del difensore dell'imputato alla richiesta di parte civile.

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione, qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "rimettersi al giudice" o a "nulla opporre" alla richiesta di differimento. Tale opzione ermeneutica è imposta dal rilievo che simile tipologia di differimento esula dalla previsione di cui all'art. 159 comma 1, n. 3 c.p. che, con riferimento al rinvio conseguente a richiesta e non a legittimo impedimento di parte, prevede come ipotesi di sospensione solo quella che provenga dall'imputato o dal suo difensore, nonché dagli effetti pregiudizievoli per l'imputato che discendono dalla dichiarata sospensione dei termini di prescrizione, la cui produzione non può prescindere da una inequivoca manifestazione di volontà adesiva del difensore all'istanza del patrono di parte civile.

[Sez. V sent. 29 novembre 2018 – 8 gennaio 2019 n. 566, Pres. Zaza, Rel. Morosini.](#)

Utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite - Limiti.

Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. Con la precisazione che la volontarietà dell'assenza può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio. Gli ulteriori elementi di conforto, individuati dal giudice nelle risultanze processuali, non possono essere integrati da altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità. *(La decisione in oggetto segala altresì che gli ultimi e più attenti arresti della giurisprudenza di legittimità hanno evidenziato come la Corte di Strasburgo abbia rimodulato la regola basata sulla "prova sola o determinante", rendendola più flessibile. In sostanza è stato affermato che una sentenza di condanna — che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

— *integra una violazione dell'art. 6 Cedu solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme).*

Sez. II sent. 21 dicembre 2018 – 15 gennaio 2019 n. 1717 Pres. Gallo, Rel. De Santis.

Valutazione della chiamata in reità o in correità in sede cautelare ai fini della integrazione dei gravi indizi di colpevolezza – Attendibilità intrinseca - Necessità di riscontri estrinseci individualizzanti.

Le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, c.p.p. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo *bis*, c.p.p. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Sez. II sent. 12 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019 n. 1155 Pres. Prestipino, Rel. Pellegrino.

Violazione di legge verificatasi in primo grado – Motivo non dedotto in sede di appello - Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado senza che la medesima doglianza figuri come oggetto di gravame in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo si deve ritenere proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, Sent. n. 1032 del 13 novembre 2018 \(dep. 10 gennaio 2019\), Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.](#)

Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al Servizio Sociale – Parametri di valutazione – Indicazione – Breve durata della pena da espiare – Esclusione.

Un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non può essere rigettata sul mero rilievo della breve durata della pena da espiare, atteso che tale misura alternativa, essendo finalizzata a evitare il ricorso al carcere ove in concreto meno idoneo al conseguimento della finalità rieducativa, può essere concessa se ritenuta utile a favorire il reinserimento sociale del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.

[Sez. I, Sent. n. 1029 del 30 ottobre 2018 \(dep. 10 gennaio 2019\), Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.](#)

Misure alternative alla detenzione – Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975 – Divieto di concessione per reati ostativi – Operatività – Esclusione.

Successivamente alle pronunzie della Corte Costituzionale con sentenze n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017, la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-*quinquies* o.p. può essere concessa anche se è intervenuta condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis* o.p., senza che sia necessario il previo accertamento della collaborazione con la giustizia e, nelle ipotesi contemplate dal comma 1-*bis* del citato art. 47-*quinquies*, anche se non siano già stati espiati un terzo della pena inflitta o quindici anni di detenzione, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

[Sez. I, sent. 10 dicembre 2018 - 8 gennaio 2019, n. 534, Pres. Di Tomassi, Rel. Fiordalisi.](#)

Reato continuato – Divieto di aggravamento della pena in sede esecutiva – Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 73 comma V *bis* T.U. stupefacenti — Revocabilità implicita da parte del giudice della esecuzione – Esclusione.

Il giudice dell'esecuzione, dovendo decidere su una richiesta congiunta delle parti di applicazione della disciplina della continuazione a reati per i quali nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 73 comma 5-*bis* Dpr 309/90., era stata applicata la pena del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva delle pene detentive e pecuniarie previste dall'art. 73 comma 5, ha due alternative: o revocare espressamente la pena del lavoro di pubblica utilità o estenderne la durata, per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione; mentre non può operare una revoca implicita del lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di cui alla predetta norma, ripristinando la pena sostituita, perché la mancata pronuncia espressa sulla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente irrogata dal giudice di cognizione, costituirebbe violazione dei compiti attribuiti dalla legge al giudice dell'esecuzione e finirebbe per concretizzare, quindi, un'attività parziale e incompiuta.

[Sez. I, Sent. n. 749 del 13 luglio 2018 \(dep. 9 gennaio 2019\), Pres. Mazzei, Rel. Mancuso.](#)

Reato continuato in fase di esecuzione – Differenze tra medesimezza del disegno criminoso e programma di vita delinquenziale – Criteri sui quale verte l'onere motivazionale del giudice.

L'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della congruità, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminali, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

per lo spirito che li ha informati, per la finalità che li ha contraddistinti, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso.

Sez. V sent. 21 novembre 2018 – 19 dicembre 2018 n. 57487, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.

Rideterminazione del trattamento sanzionatorio – Poteri del giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione non può rideterminare il trattamento sanzionatorio sostanzialmente riformulando in senso peggiorativo la valutazione sulla gravità del fatto effettuata da quello della cognizione che è coperta dal giudicato. Non gli è rimessa una mera operazione aritmetica di riproporzionamento, ma nemmeno gli è consentito di trasfigurare l'essenza del giudizio sanzionatorio formulato in sede di cognizione, se non nei limiti impostigli dal vincolo di rinvio e dalle ragioni che lo hanno determinato.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Eleonora Addante, Margherita Lombardo: ***LA PRESCRIZIONE DEL REATO*** Pisa University Press

Maria Francesca Artusi, Ciro Santoriello: ***RISCHI PENALI NELL'ATTIVITA' DI IMPRESA. VADEMECUM DI DIRITTO PENALE PER GIURISTI, CONSULENTI, IMPRENDITORI E MANAGER*** Eutekne

Hervè Belluta, Massimo Ceresa – Gastaldo (a cura di): ***L'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE. Il nuovo volto della raccolta transnazionale delle prove nel d. lgs. 108 del 2017*** Giappichelli

Paolo Canaparo: ***CODICE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. Raccolta organica di norme, regolamenti, linee guida, atti di indirizzo e giurisprudenza*** Dike

Ivo Caraccioli (a cura di): ***DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE Vol. II – La Pena e le Misure di Sicurezza – Il Diritto Penale Minorile – La riserva di Codice – Le Deroghe alle regole Penali*** Giuffrè

Federica Centorame: ***LA COGNIZIONE PENALE IN FASE ESECUTIVA*** Giappichelli

Patrizio Gonnella (a cura di): ***RIFORMA ORDINAMENTO PENITENZIARIO*** Giappichelli

Tommaso Guerini: ***DIRITTO PENALE E CRIMINALITA' ORGANIZZATA*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Elio Lo Monte: ***L'ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE (ART. 348 C.P.) DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 3 / 2018*** Giappichelli

Federico Lucariello, Maria Hilda Schettino: ***LA DIFESA DEGLI ENTI E DAGLI ENTI NEL D. lgs. 231/2001*** Giuffrè

Vincenzo Militello, Alessandro Spina (a cura di): ***MOBILITA', SICUREZZA E NUOVE FRONTIERE TECNOLOGICHE*** Giappichelli

Francesca Ruggieri: ***PROCESSO PENALE E REGOLE EUROPEE. ATTI, DIRITTI, SOGGETTI E DECISIONI. VOL. II*** Giappichelli

Angelo Zampaglione: ***LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DIBATTIMENTALE DI PRIMO GRADO*** Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: ***LA RESPONSABILITA' PENALE NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. POSIZIONI DI GARANZIA, NESSO DI CAUSALITA' E COLPA*** (Camera Penale di Monza)

Monza, giovedì 17 gennaio 2019, ore 14.30, Istituto Scolastico L. Dehon – Sala Bella – Via Appiani n. 1



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 60 – 15 gennaio 2019

Convegno: **LA RESPONSABILITA' IN AMBITO SANITARIO** (Università degli Studi di Milano – Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”)

Milano, venerdì 18 gennaio 2019, ore 10, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 3, aula 431

Evento: **GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'AVVOCATO MINACCIATO – TAVOLA ROTONDA APERTA ALLA CITTADINANZA** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, giovedì 24 gennaio 2019, ore 15, Palazzo Franchetti, Sala del Portego, San Marco 2847

Incontro di studio: **LA RIFORMA ORLANDO A UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE: SENTENZE, IMPUGNAZIONI E INAMMISSIBILITA'** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, giovedì 31 gennaio 2019, ore 15, Aula della Corte di assise “Falcone e Borsellino” – Tribunale di Padova